



Tiziana Di Iorio

(ricercatore confermato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza)

**Oltre il maschile e il femminile.
La famiglia tra i colori del gender ***

*Beyond the male and female.
The family among the colors of gender fluid **

ABSTRACT: Gender ideology considers a person's sexual identity, as male or female, according to personal sense. Thus, sexual identity is not linked to anatomical genitality and can be changed several times during the lifetime according to one's own desires and choices. This ideology was considered as a cause of the weakening or breaking of the natural family. Notably, family is deprived of its anthropological, community, generative and pedagogical foundation. That is why gender ideology represents a challenge to the family. Nevertheless an appropriate solution must be found to protect LGBTQ+ couples, regardless of sexual identity, individual tendencies and personal conditions and especially without ideological claims.

SOMMARIO: 1. Brevi considerazioni introduttive - 2. L'identità liquida del gender - 3. La famiglia nell'ottica del gender - 4. Gender inclusive language, genitorialità e modelli educativi - 5. La sfida antropologica del gender - 6. I riflessi sulla famiglia naturale - 7. In somma.

1 - Brevi considerazioni introduttive

L'evoluzione sociale, la crisi del sedimentato modello di antropologia sessuale¹ e gli effetti innovativi delle scienze medico-biologiche, nell'ampliare gli orizzonti interpretativi dei ruoli di genere, dei rapporti tra i sessi, del legame tra sessualità e matrimonio, delle strutture familiari

* Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated.

¹ Sulle questioni di antropologia sessuale, *inter alios*, vedi **M. FOUCAULT**, *Histoire de la sexualité*, 3 voll., Gallimard, Paris, 1976-1984; **W. REICH**, *The Sexual Revolution*, Vision Press, London-New York, 1945; **R. TANNAHILL**, *Storia dei costumi sessuali. L'uomo, la donna, l'evoluzione delle società di fronte al sesso*, Rizzoli, Milano, 1994.



nonché della riproduzione sessuata della specie umana², hanno favorito la diffusione - negli ordinamenti occidentali - della gender ideology e dello stile di vita queer³. Si tratta del trionfo delle dimensioni interiori e soggettive della sessualità, dell'asserito nesso tra determinismo biologico e costruzioni culturali⁴ e, più in generale, dello scollamento tra "sesso psicologico" e "sesso sociale"⁵ che, nel dualismo binario tra sesso e genere e tra natura e cultura, celebra l'enfasi di un'autodeterminazione sessuale del tutto svincolata da oggettive attinenze valoriali e/o da qualsivoglia ruolo sociale⁶.

² In particolare nella società "la specie si realizza come esistenza, si trascende verso il mondo e verso l'avvenire. I suoi costumi non si inferiscono dalla biologia: gli individui non sono mai abbandonati alla loro natura, obbediscono a quella seconda natura che è l'abitudine, nella quale si riflettono desideri e timori che rivelano il loro atteggiamento ontologico" (S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, traduzione italiana di S. CANTINI e M. ANDREOSE, il Saggiatore, Milano, 1984, p. 63).

³ La parola *queer* "è un termine polisemico, la cui ricchezza consiste nel dover essere definito a ogni suo uso, o al contrario nel poter essere utilizzato senza essere compiutamente definito. Da un punto di vista politico, caratterizza pratiche radicali volte a contrastare non solo maschilismo, eterosessismo, omotransfobia, ma anche bifobia, omotransnormatività, omonazionalismo e *pinkwashing*. Da un punto di vista teorico, indica l'atteggiamento critico di quegli autori e quelle autrici che fanno del sessuale un motivo di ricerca infinita, sfidando le convenzioni del senso comune e oltrepassando talvolta i limiti del politicamente corretto" (L. BERNINI, *Uno spettro si aggira per l'Europa. Sugli usi e abusi del concetto di gender*, in *Cambio*, 2014, p. 2). La teoria *queer*, in sostanza, misconosce la biologicità dell'identità di genere, dell'identità sessuale e degli atti sessuali di ciascun individuo, ritenendole frutto di una sociale costruzione e nega, pertanto, la definizione di particolari categorie definite entro le quali ricondurre la descrizione delle persone. Sul tema vedi anche T. DE LAURETIS, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities: an Introduction*, in *Differences*, n. 3, 1991, pp. III-XVIII; Cfr. A. JAGOSE, *Queer theory: an introduction*, New York University Press, New York, 1996; M. PUSTIANAZ, *Studi queer*, in *Dizionario degli studi culturali*, a cura di R. COGLITORE, F. MAZZARA, Roma, 2004, pp. 441-448; A. TAURINO, *Psicologia della differenza di genere*, Carocci, Roma, 2005; W.B. TURNER, *A genealogy of queer theory*, Temple University Press, Philadelphia, 2000.

⁴ Si è detto, al riguardo, che "l'essere della donna, se è condizionato dal suo corpo come quello dell'uomo, non è mai completamente dato, ma è sempre da fare" (S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, cit., p. 64).

⁵ Cfr. J. MONEY, P. TUCKER, *Sexual Signatures: On Being a Man or a Woman*, Little Brown & Co., Boston, 1975.

⁶ Già negli anni 50 era stato coniato il termine *gender role* con riferimento alle persone intersessuali che, nel presentare le caratteristiche di entrambi i sessi, non potevano essere identificati sotto il profilo sessuale biologico. La distinzione tra sesso e genere e tra identità sessuale e caratteristiche corporee fu approfondita da molti studiosi che ritennero che il sesso di un individuo si plasma attraverso molteplici fattori tra cui il sesso psicologico e quello sociale. In tal senso vedi J. MONEY, A.A. EHRHARDT, *Man &*



Tale impostazione attinge la sua motivazione tanto nella rigida dicotomia tra sesso e genere⁷, quanto nell'irrilevanza antropologica delle differenze sessuali per cui, nella complessa stratificazione ontologica dell'individuo, la naturale dualità tra uomo e donna si staglia come conseguente prodotto culturale o, per meglio dire, come elaborazione culturale indotta da pregiudiziali stereotipi di genere. Se, infatti, nella loro intima essenza maschi e femmine si qualificano come individui asessuati ovvero con una sessualità "indifferenziata"⁸, la soggettiva percezione del maschile e/o del femminile si ritiene segnata da simboli, significati e fini che, per quanto non connessi alla dimensione biologica dell'essere umano, indurrebbero ogni persona a identificare se stesso sulla base di esperienze educative, stereotipi sociali e ruoli giudicati tipici e distintivi del proprio sesso biologico.

Si muove dall'asserita stratificazione culturale delle difformità di genere che, se si delinea e fortifica attraverso la tipicità dei profili psicologici e l'omologazione comportamentale, incanalerebbe il soggetto verso una sessualità per così dire 'modellata' o addirittura 'pilotata'.

2 - L'identità liquida del gender

Nell'ideologia del gender⁹ l'identità sessuale di un individuo è "accessoria e marginale"¹⁰ e, dunque, non ancorata all'oggettivo sesso biologico ma al

Woman, Boy & Girl. The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1972; **R.J. STOLLER**, *The Hermaphroditic Identity of Hermaphrodites*, in *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 5, 1964, (139), pp. 453-457. Più recentemente l'ideologia del gender "emerged in the 1990s when the Roman Catholic Family Council warned against the idea of «gender» as a threat to the family and to biblical authority" (**J. BUTLER**, *What threat? The campaign against "gender ideology*, in *Glocalism: Journal of culture, politics and innovation*, 3, 2019, p. 1). Per un'analisi storica, *inter alios*, vedi **I. FAZIO**, *Gender history*, in *Dizionario degli studi culturali*, a cura di R. COGLITORE, F. MAZZARA, Meltemi, Roma, 2004, pp. 218-224.

⁷ In particolare "genere evoca cultura, mentre sesso suggerisce natura": **M.P. FAGGIONI**, *L'ideologia del "gender". Sfida all'antropologia e all'etica cristiana*, in *Antoniano* XC, 2015, p. 389.

⁸ **J. MONEY, A.A. EHRHARD**, *Man & Woman, Boy & Girl. Differentiation and dimorphism of gender identity from conception to maturity*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1972.

⁹ Va, a tale proposito, precisato che nel superamento «di ogni categoria antropologica [...] nasce [...] la proposta culturalmente oggi più avanzata sul fronte dell'ideologia di rifondazione dell'umano: abolire il termine stesso "gender" sostituendolo con "nuovi modi di essere", collegati al cosiddetto "queer not labeling"(non classificabile). Il nuovo



personale e intimo sentire nonché alla disincantata opzione di modificare nel tempo la propria identità sessuale¹¹.

Il genere incarna, *funditus*, “un artificio fluttuante”¹² che consente al maschio di esprimere tanto una corporeità maschile quanto una fisicità femminile e viceversa alla femmina di estrinsecare la sua mascolinità e/o femminilità indipendentemente dalla struttura congenita¹³. I due sessi vibrano in una dimensione di perfetta simmetria - equivalente e indifferenziata - e si aprono a una sessualità a sfumature variabili che si riverbera autentica per essere nell’intimo bramata¹⁴. Perciò

acronimo proposto nel 2008 per soppiantare l’ormai datato Lgbt, è Fabglitter. Ovvero: Fetish, Allies, Bisexual, Gay, Lesbians, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering Revolution» (M. GANDOLFINI, *Identità sessuata e teoria del gender*, in *Profiling*, 1, 2015, (6), pp. 9-10).

¹⁰ G. TETTAMANTI, *La teoria del gender e la rivoluzione antropologica*, in *Dossier*, 1-2, 2015, p. 78.

¹¹ Sull’identità gender, per tutti, vedi T. ANATRELLA, *La teoria del Gender e l’origine dell’omosessualità*, San Paolo, Milano, 2012; J. BUTLER, *Gender Trouble*, Routledge, New York-London, 2006; J. BUTLER, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Laterza, Bari, 2013; G.M. COMOLLI, *Gender. La silenziosa “peste” che si sta diffondendo nel XXI secolo. Solo se la conosci ti puoi difendere*, Youcanprint, Lecce, 2019; F. D’AGOSTINO, *Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2014; R. DE MATTEI, *Gender diktat. Origini e conseguenze di una ideologia totalitaria*, Solfanelli, Chieti, 2014; M. DI BARI, *Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata*, in *Genius*, 1, 2021, pp. 12-27; S. GARBAGNOLI, *L’ideologia del genere: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica contro la denaturalizzazione dell’ordine sociale*, in *AG AboutGender International journal of gender studies*, 3 (6), 2014, pp. 250-263; E. MARTY, *Le sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du genre*, Seuil, Paris, 2021; L. PALAZZANI, *Gender: presupposti filosofici e implicazioni giuridiche*, in *Cuadernos Kóre. Revista científica de historia y pensamiento de género*, 1, 2011, pp. 30-58; L. PALAZZANI, *Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2011; G. KUBY, *Gender revolution*, Cantagalli, Siena, 2008; G. TETTAMANTI, *La teoria del gender*, cit., pp. 78-86; M.E. RUGGIANO, *Profili antropologici, biologici e psichiatrici delle gender theories*, in <http://www.salvisjuribus.it/profili-antropologici-biologici-e-psichiatrici-delle-gender-theories/>; A. TORNIELLI, *Versaldi: Sul gender dobbiamo dialogare senza rinunciare alla nostra identità*, in <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-06/documento-vaticano-gender-intervista-cardinale-versaldi.html>; G. ZANNIELLO, *La famiglia alla sfida del Gender. Emergenza educativa*, in *Studi cattolici*, 2016, pp. 826-832. Per un’analisi storica vedi, tra gli altri, G. DALL’ORTO, *Tutta un’altra storia. L’omosessualità dall’antichità al secondo dopoguerra*, il Saggiatore, Milano, 2015; G. DALL’ORTO, *I comportamenti omosessuali e il diritto occidentale prima della rivoluzione francese*, in *Le unioni tra persone dello stesso sesso*, a cura di F. BILOTTA, Mimesis, Milano-Udine, 2008, pp. 19-39.

¹² J. BUTLER, *Gender Trouble*, cit., p. 6.

¹³ Così J. BUTLER, *Gender trouble*, cit., p. 6.

¹⁴ L’obiettivo “politico del gender è quello di riconoscere il diritto a ogni individuo a



“all’espressione «identità sessuale», che è legata alla dimensione psicobiologica dell’essere umano”¹⁵ andrebbe sostituita “l’espressione «identità di genere» che è legata alla sua dimensione socio-culturale”¹⁶.

A dare la stura alle rivendicazioni anzidette è il polimorfismo instabile e mutevole dell’identità di genere¹⁷ che mira alla realizzazione di un individuo sessualmente variabile, autoreferenziale e scevro da ogni condizionamento ambientale, religioso¹⁸ e/o socio-culturale, nell’esaltata

scegliere il modo di combinare il proprio corpo con il genere desiderato” (A. MALO, *Uomo o donna - una differenza che conta*, Vita e Pensiero, Milano, 2017, p. 30). Numerose critiche sono state mosse, di recente, da Éric Marty, per il quale “Le genre, gender, est le dernier grand message idéologique de l’Occident envoyé au reste du monde” (E. MARTY, *Le sexe des Modernes: pensée du neutre et théorie du genre*, Seuil, Paris, 2021, pp. 2 ss.).

¹⁵ G. ZANNIELLO, *La famiglia alla sfida del Gender*, cit., p. 3. L’A. precisa che “per gli ideologi del Gender, maschi o femmine non si nasce ma lo si diventa per influsso ambientale o per scelta personale, a seconda di come uno si sente nonostante l’evidenza fisica, che può essere modificata con la medicina, la chirurgia e la tecnologia” (*Ibidem*).

¹⁶ G. ZANNIELLO, *La famiglia alla sfida del Gender*, cit., p. 3.

¹⁷ Donati precisa che “L’identità di gender è sia personale, sia familiare, sia sociale. Sta nell’intreccio fra soggettività (personalità), cultura (modelli di valore e di comportamento) e relazioni sociali (agire nei ruoli e negoziazioni relative)” (P. DONATI, *L’identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni per una società a misura della persona umana*, in <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a12/donati02.htm>).

¹⁸ BENEDETTO XVI ha contestato siffatta ideologia e “(del)la rivoluzione antropologica in essa soggiacente” in quanto “L’uomo contesta di avere una natura precostituita dalla sua corporeità, che caratterizza l’essere umano. Nega la propria natura e decide che essa non gli è data come fatto precostituito, ma che è lui stesso a crearsela” (*Presentazione degli auguri natalizi della curia romana. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI*, 21 dicembre 2012, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html). Per il card. Bagnasco si tratta dell’edificazione di “un transumano in cui l’uomo appare come un nomade privo di meta e a corto di identità” ovvero di “una manipolazione da laboratorio, dove inventori e manipolatori fanno parte di quella «governance mondiale» che va oltre i governi eletti, e che spesso rimanda a Organizzazioni non governative che, come tali, non esprimono nessuna volontà popolare” (A. BAGNASCO, *Prolusione al Consiglio permanente della CEI*, Roma, 23-25 marzo 2015, in <https://www.chiesadigenova.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/prolusione-1.pdf>, p. 4). Inoltre “Pope Francis is particularly concerned about gender ideology being taught to children, so that boys and girls are encouraged to question, at the earliest ages of existence, whether they are a boy or girl and are told that gender is something one can choose (July 27, 2016). He has also expressed concern about cultural pressure, what he terms «ideological colonization», being placed on countries, and cultures and individuals who resist this new and indeed radical anthropology” (H.E. Archbishop B. AUZA, Apostolic Nuncio, Permanent Observer of the Holy See, *Gender Equality And Gender Ideology: Protecting Women And Girls*, in <https://holyseemission.org/contents/statements/5c9511849e908.php>).



celebrazione della soggettiva percezione “del proprio sesso che può cambiare più volte nel corso dell’esistenza”¹⁹ sulla base di personali e volubili pulsioni.

La sessualità trascende, dunque, i confini di una singola egemonia ed è rimpiazzata da un pluralismo sessuale²⁰ nella possibilità di “vivere identità difformi”, ovvero, di “sperimentare sessualità alternative” o, ancora, di “sovertire la rigida logica eterosessuale che governa la sequenza sesso-genere-desiderio”²¹.

Tale cornice interpretativa dischiude la via a una soggettività liquida e policentrica dell’essere umano e costituisce il baluardo dei diritti delle comunità Lgbtiq+²², indipendentemente dall’orientamento sessuale²³, dall’espressione di genere e dagli aspetti fisiognomici della corporea struttura. Nell’evocare il diritto di ogni individuo a costruire e decostruire la propria identità di genere nelle sue molteplici tonalità se ne reclama, infatti, ampia tutela²⁴ per evitare forme discriminatorie e/o persecutorie.

¹⁹ G. ZANNIELLO, *La famiglia alla sfida del Gender*, cit., p. 3.

²⁰ Sul pluralismo sessuale vedi C. DEWEY, *Confused by facebook’s new gender options. Here’s what they mean* (in <https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2014/02/14/confused-by-facebooks-new-gender-options-heres-what-they-mean/>); G. HAWKES, *Sociology of Sex and Sexuality*, Open University Press, Buckingham-Philadelphia, 1996, pp. 135-136.

²¹ M.P. FAGGIONI, *L’ideologia del “gender”*, cit., p. 395.

²² Gli individui Lgbtiq+ “sono persone: – che sono attratte da altre persone del loro stesso genere (lesbiche, gay) o di qualsiasi genere (bisessuali); – la cui identità e/o espressione di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita (trans, non binarie); – nate con caratteristiche sessuali che non corrispondono alla definizione tipica di maschio o femmina (intersessuali); e – la cui identità non rientra in una classificazione della sessualità e/o del genere (*queer*)” (COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Unione dell’uguaglianza: strategia per l’uguaglianza Lgbtiq+ 2020-2025*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0698>, nota n. 2).

²³ Sul punto vedi J. BUTLER, *Gender Trouble*, cit.

²⁴ Alcuni Stati hanno richiesto l’intervento degli organismi europei per un più significativo sostegno alle persone Lgbtiq+ ritenendo che “Discrimination on the grounds of sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics constitutes an infringement of the fundamental rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (Lgbtiq+) persons and therefore should be protected by European legislation”: *Joint non-paper by Belgium, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom on the future of the Lgbtiq+ list of actions* (in



3 - La famiglia nell'ottica del gender

Se l'ideologia del gender ha suscitato ampio dissenso da parte della Chiesa cattolica e dei movimenti anti-gender²⁵, ha pure acceso infuocate

[https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ+%20Action%20Plan/Joint%20Non%20Paper%20LGBTI%20\(signed\).pdf](https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ+%20Action%20Plan/Joint%20Non%20Paper%20LGBTI%20(signed).pdf), n. 1). Si segnala, inoltre, la recente proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone Lgbtiq nell'UE (2021/2679 (RSP), in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0431_IT.html Sotto il profilo della tutela internazionale va menzionata la *Dichiarazione sui Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere*, sostenuta da 66 nazioni e presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 18 dicembre 2008. Il documento condanna *expressis verbis* le violazioni dei diritti umani perpetrate sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e sollecita la depenalizzazione dell'omosessualità in tutto le aree del mondo. La Dichiarazione non è stata accolta favorevolmente dalla Santa Sede che, tuttavia, ha condannato tutte le forme di violenza contro le persone omosessuali sollecitando gli Stati "to take necessary measures to put an end to all criminal penalties against them" (*Statement of the Holy See delegation at the 63rd session of the general Assembly of the United Nation of the declaration on Human Right, sexual orientation and Gender identity*, 18 December 2008, in https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2008/documents/rc_seg-st_20081218_statement-sexual-orientation_en.html. In dottrina, per tutti, vedi **M. O'FLAHERTY, J. FISHER**, *Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles*, in *Human Rights Law Review*, 2008, pp. 207-248.

²⁵ Sulla posizione della Chiesa, a esempio, vedi a cura della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Maschi e femmine li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione*, Città del Vaticano, 2019. Sul punto in dottrina, *ex multis*, vedi **M.A. CASE**, *After Gender the Destruction of Man? The Vatican's Nightmare Vision of the Gender Agenda for the Law*, in *Pace Law Review*, 2011 (31), pp. 802-817; **G. MEAZZINI**, *La Chiesa e il gender* (in <http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Documenti/donna/culturascocieta/italiano/La%20Chiesa%20e%20il%20gender.pdf>); **M. PREARO**, *L'ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2020; **C. PUNZO**, *Ideologia del gender? Alcuni profili di ordine giuridico-canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2017, pp. 1-17. **K. TEBSKI**, "Maschio e femmina li creò (Gn 1,27)". *La teoria del gender nel contesto dell'ideologia cattolica: tra critica e dialogo possibile*, in *Warszawskie Studia Teologiczne*, 1, 2020 (XXXIII), pp. 165-183; **S. ZORZI**, *La Chiesa e la teologia alla prova del gender*, Meridiana, Molfetta, 2017. Sui movimenti anti-gender, tra gli altri, vedi **E. CORREDOR**, *Unpacking 'Gender Ideology' and the Global Right's Antigender Countermovement*, in *Journal of Women in Culture and Society*, 3, 2019 (44), pp. 613-638; **S. GARBAGNOLI, M. PREARO**, *La crociata "anti-gender" dal Vaticano alle manif pour tous*, Kaplan, Torino, 2018; **M. RAWLUZCO**, *And If the Opponents of Gender Ideology Are Right? Gender Politics, Europeanization, and the Democratic Deficit*, in *Politics & Gender*, 2, June 2021 (17), pp. 301-323; **E. KOROLCZ**, *The War on Gender' from a Transnational Perspective - Lessons for Feminist Strategising*, in *Anti-gender Movements on the Rise? Strategising for Gender Equality in Central and Eastern Europe*, Heinrich Böll Stiftung, Berlin, 2015, pp. 43-53; **R. KUCHAR, D. PATERNOTTE**, *Anti-gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality*, Rowman & Littlefield International, New York, 2017.



discussioni parlamentari negli ordinamenti occidentali²⁶ nel sollecitato riconoscimento di una più ampia tutela dei diritti delle persone Lgbtiq+ e nella pretesa fluidificazione delle norme di genere. Si tratta di una grande sfida antropologica²⁷ per l'uomo contemporaneo che, nel mettere in discussione la radice biologica e naturale della differenza ontologica tra sessi, riverbera sostanziali riflessi anche sulla famiglia nucleare, tingendola di toni più neutrali e svuotandola della sua identità naturale e della sua morfologica struttura²⁸. Se, infatti, l'ideologia del gender

²⁶ Tra i Paesi membri dell'Unione europea la discussione ha riguardato anche il profilo omofobo. La Svezia e la Spagna, a esempio, considerano il movente omofobico un'aggravante dei crimini d'odio. La Spagna nell'art. 1 della Ley 3/2007 *reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas* stabilisce: "1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. 2. La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral". Inoltre il Consiglio dei ministri iberico ha di recente approvato una proposta di legge "Ley Trans" che garantisce il riconoscimento dei diritti delle persone *transgender* mediante la legalizzazione dell'autodeterminazione dell'identità di genere. Perciò gli individui ultra sedicenni potranno ottenere la rettificazione dei documenti senza la necessità di certificazioni attestanti la disforia di genere o le trasformazioni fisiche o funzionali del corpo mediante interventi chirurgici, medici, ecc. Sul punto vedi **M. GRAZI**, *Spagna, approvata la "Ley Trans": nuove tutele sui diritti Lgbtq+ e sull'autodeterminazione di genere* (in <https://luce.lanazione.it/spagna-approvata-la-ley-trans-nuove-tutele-sui-diritti-lgbtq-e-sullautodeterminazione-di-genere/>).

²⁷ È emerso, tra le altre cose, un «confronto tra le questioni di "genere" e gli insegnamenti religiosi della Chiesa cattolica, che continuerà in modo forse più acceso e dipenderà anche dal modo in cui i cittadini cattolici, con carità di animo, parteciperanno a questo dibattito. Un dibattito che può andare a buon fine anche per merito delle associazioni della comunità Lgbt, che dovrebbero rispettare il punto di vista della Chiesa, senza irrisione e senza presumere che si tratti di una posizione bigotta e retrograda. La questione, infatti, riguarda la visione antropologica dell'uomo e investe sul piano culturale e politico il futuro stesso dell'umanità»: **S. MANGIAMELI**, *DDL Zan. La sua cattiva laicità è bocciata dalla Costituzione e dai Trattati UE* (in <https://www.ilsussidiario.net/news/dll-zan-la-sua-cattiva-laicita-e-bocciata-dalla-costituzione-e-dai-trattati-ue/2188921/>).

²⁸ Sul tema, fra gli altri, **AA. VV.**, *Famiglia, gender e dintorni*, a cura di F. ROSADA, Flyeralarm Srl, Bolzano, 2015; **D. AIRIOMA**, *Omofobia, unioni civili e «matrimonio» gay nel quadro europeo* (in <https://comunitambrosiana.org/2013/11/01/omofobia-unioni-civili-e-matrimonio-gay-nel-quadro-europeo-di-domenico-airioma/>); **M.C. BELLONI**, **R. CARRIERO**, **L. TODESCO**, *Innovatori in famiglia? Responsabilità familiari e ideologie di genere dei lavoratori della conoscenza*, Lavis, Trento, 2014; **S. BERNINI**, *Patrie popoli corpi: genere e famiglia nell'era dei nuovi nazionalismi*, in *Genesis*, 1, 2019 (XLIII), pp. 5-20; **S.M. BRUMBAUGH**, **L.A. SANCHEZ**, **S.L. NOCK**, **J.D. WRIGHT**, *Attitudes toward gay marriage in states undergoing marriage law transformation*, in *Journal of Marriage and Family*, 2008 (70), pp. 345-359; **G. CERRELLI**, *Famiglia e diritto*, in *Studia bioethica*, 2017 (10), pp. 22-32; **G. CERRELLI**, **M. INVERNIZZI**, *La famiglia in Italia dal divorzio al gender*, Sugarco Edizioni,



intercetta un'esigenza di astrattezza sessuale in ogni settore della vita sociale e in qualsiasi ambito culturale²⁹, religioso³⁰ e/o giuridico, essa pone una vera e propria scure alle robuste radici del classico paradigma familiare, da un lato, confutando il dato biologico delle figure genitoriali e dei vincoli di filiazione, dall'altro misconoscendo ruoli intrafamiliari stereotipati e criteri pedagogico-formativi tradizionali.

Si muove, in sostanza, da una visione speculativa che inquadra la famiglia in una proiezione dinamica diversamente articolata nella quale primeggiano legami instabili e fluttuanti - del tutto avulsi dal dato biologico - e un inconsueto approccio relazionale-educativo³¹.

Milano, 2017; **I. CRESPI**, *Differenze di gender, famiglie e politiche di conciliazione in Europa: alcune riflessioni critiche*, in *Sociologia e politiche sociali*, 2008, pp. 1-25; **G. DE SIMONE**, *Le famiglie di Edipo*, Borla, Roma, 2007; **M. GATTUSO**, "Matrimonio", "Famiglia" e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce "la doppia svolta" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in *Famiglia e diritto*, 2010, pp. 653-666; **J. LAMPIS, M.G. MUGGIANU, N. FENU, S. DE SIMONE**, *In famiglia tutto bene? Adattamento diadico, coesione e conflitto nelle coppie composte da persone gay e lesbiche*, in *Psicologia della salute*, 2017, pp. 76-96; **V. LINGIARDI**, *La famiglia inconcepibile*, in *Infanzia e adolescenza*, 2, 2013 (12), pp. 74-85; **S. LUCIANO**, *Per un'etica della lotta civile: gender, famiglia e rivendicazioni omosessuali*, in *Ethica*, 2017, pp. 137-165; **D. NEROZZI**, *La famiglia nel mondo occidentale. Aspetti biopolitici*, in *Studia Bioethica*, 2, 2017 (10), pp. 33-39; **R. PARISI, F. CORBISIERO**, *Famiglia, omosessualità, genitorialità. Nuovi alfabeti di un rapporto possibile*, PM Edizioni, Varazze, 2016; **G. ZANNIELLO**, *La famiglia alla sfida del gender*, in *Studi cattolici*, 2016, pp. 826-832; **S. ZORZI**, *Una famiglia in trasformazione*, in *Confronti*, 3, 2016 (XLIII), pp. 12-13.

²⁹ Il Parlamento europeo si è occupato, di recente, anche dell'uso di un linguaggio "neutro sotto il profilo di genere" precisando che "inclusive visuals need to be reinforced with inclusive language. Societal perceptions and media portrayal can feed into gender stereotypes, not only through imagery and narratives, but also language. Gendered language is so common that it can be difficult for many to even notice it. Language powerfully reflects and influences attitudes, behaviour and perceptions, thus using gender-fair and inclusive language can help to reduce gender stereotyping, promote social change and contribute to achieving gender equality" [*Inclusive communication guidelines*, in *annex-9-inclusive-communication-guidelines-of-the-european-parliament.pdf* (euro pa.eu)]. In Belgio, Vincent Van Quickenborne, ministro della Giustizia, Annelies Verlinden, ministro degli Affari interni, e Sarah Schlitz, segretario di stato per le Pari opportunità, hanno di recente predisposto un disegno di legge per cancellare l'indicazione del sesso nei documenti: cfr. **G. MEOTTI**, *Via il sesso dalla Carta d'identità. Il Belgio fa da apripista: maschio e femmina sono troppo binari, meglio cancellare tutto* (in <https://alleanzaccattolica.org/via-il-sesso-dalla-carta-didentita-il-belgio-fa-da-apripista-maschio-e-femmina-sono-troppo-binari-meglio-cancellare-tutto/>).

³⁰ Su tale questione vedi **F. PICCHETTO**, *Dio con l'asterisco. La comunità gender fluid che elimina Cristo*, 21 novembre 2021 (in *ilsussidiario.net*).

³¹ Con riferimento alla missione educativa vedi a cura della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Maschi e femmine li credò*, cit.. Per un approfondimento in



Vi è che nell'ottica ideologica di genere, infatti, l'istituzione familiare incarna "un fardello sociale obsoleto"³² che "frena ed ostacola la libera autodeterminazione dell'individuo"³³. Perciò, se la famiglia va destrutturata e trasformata sulle più liquide orme di un'identità asessuata, se ne esige finanche la transizione verso una pluralità di prototipi nei quali la differenza tra il maschile e il femminile è pressoché infirmata³⁴. Si tratta di paradigmi familiari "on demand"³⁵ costituiti da cangianti modelli tra i quali "si potrà scegliere [...] in base ai propri desideri e ai propri gusti sessuali"³⁶. Essi sono imbastiti e articolati sulla base del reclamato diritto delle coppie same sex, bisessuali, transessuali, transgender³⁷, gender-queer

dottrina, *ex multis*, vedi **J. HALLEY, K. RITTICH**, *Critical Directions in Comparative Family Law*, in *American Journal of Comparative Law*, 2010 (58), pp. 753-775.

³² **W. POLAK**, *I pericoli per la famiglia dall'ideologia gender* (in <https://lnx.nereoachil.ao.it/joomla/gruppi/gruppo-famiglie/480-famiglia-e-gender>).

³³ OSSERVATORIO GENDER, *Gender: paradigma etico o rivoluzione contro la famiglia?* (in <http://www.osservatoriogender.it/capire-il-gender/gender-paradigma-etico-rivoluzione-la-famiglia/>).

³⁴ Cfr. **P. DONATI**, *L'identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni per una società a misura della persona umana* (in <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a12/donati02.htm>).

³⁵ **G. CERRELLI**, *Famiglia e diritto*, cit., p. 28.

³⁶ **G. CERRELLI**, *Famiglia e diritto*, cit., p. 28.

³⁷ Circa la differenza tra transessuali e *transgender* è stato precisato che "Il transgenderismo, invece, è un movimento culturale, nato negli Usa negli anni '80, per il quale non esistono due soli generi: ogni individuo può collocarsi lungo un *continuum* che va da maschio a femmina" laddove per transessualità si intende "una transizione all'altro genere che può anche avvenire senza intervento chirurgico": **M. PERLISSE**, *Trans, transessuale e transgender, la differenza spiegata bene* (in <https://www.gqitalia.it/news/article/differenza-trans-transessuale-transgender>). Sul punto vedi **D. NARDACCHIONE**, *Transessualismo e Transgender. Superando gli stereotipi*, Il dito e la luna, Milano, 2000. Per Francesca Saccomandi «Transgender o trans o trans* è un termine ombrello, che ricomprende in sé varie soggettività. Non c'è un unico modo di essere transgender. Le persone transessuali - donne trans o MtF (male to female) e uomini trans/FtM (female to male) - sono soggetti il cui sesso assegnato alla nascita non corrisponde all'identità di genere. Per indicare questa discrepanza, si impiega l'acronimo AFAB ("assigned female at birth") per gli uomini trans, e AMAB ("assigned male at birth") per le donne trans» (**F. SACCOMANDI**, *Spesso non binarie, sempre non conformi: la "piena depatologizzazione" delle soggettività trans*, in *GenIUS*, 2, 2020, pp.1-21, specialmente p. 2, nota n. 2). Sulla transessualità vedi, per tutti, **S. BARTOLE**, *Transessualismo e diritti inviolabili dell'uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, pp. 1179-1197; **H. BENJAMIN**, *The transsexual phenomenon*, Julian Press, New York, 1966, **C. CAFFARRA**, *Il transessualismo: aspetti etici*, in *Medicina e Morale*, XXX, 1985, 4, pp. 717-723; **S. CIPRESSA**, *Il fenomeno transessuale tra medicina e morale*, Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale, 2001; **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica, Aspetti medico sociali*, vol. II, Vita & Pensiero, Milano, 2002, pp. 123-138; **E. RUSPINI, M. INGHILLERI**, *Transessualità e scienze sociali. Identità di genere nella*



e/o *intersex* di fondare nuove configurazioni familiari, legittimate e protette³⁸, *in toto* svincolate dalle stringenti maglie del determinismo biologico ed *ex adverso* coagulate attorno al poliedrico telaio di emozionalità oscillanti. Se, infatti, l'unico vincolo giuridico si dipana e traduce nel libero e pieno consenso della coppia, allora eterosessualità, omosessualità, transessualità e pansessualità riverberano facce di un'unica medaglia forgiata con le policromatiche nuances dell'arcobaleno³⁹.

5 - Gender inclusive language, genitorialità e modelli educativi

Sotto il profilo filologico⁴⁰ il fenomeno dell'omo-transgenitorialità attraversa la famiglia come costruito sociale e percorre la strada del gender inclusive language con la ridefinizione terminologica, simbolica e semantica della coppia⁴¹ genitoriale mediante l'avvicendamento del più anonimo lemma "genitore A" e "genitore B", ovvero, "genitore uno" e "genitore due"⁴² ai tradizionali e biblici vocaboli "padre" e "madre".

postmodernità, Liguori, Napoli, 2008; F. SACCOMANDI, *Spesso non binarie*, cit.

³⁸ Le famiglie composte da partner dello stesso sesso sono diversamente garantite nei singoli ordinamenti nazionali. Si pensi, a esempio, che Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia non garantiscono alcun riconoscimento alle coppie omosessuali laddove, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Italia, Slovenia e Ungheria, hanno elaborato forme di *civil partnership* con riconoscimenti solo parziali.

³⁹ Cfr. M.P. FAGGIONI, *L'ideologia del "gender"*, cit., p. 397.

⁴⁰ Sulla questione terminologica, *ex multis*, vedi J. BURGGRAF, V. GÉNERO, ("gender"), *Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas*, Palabra, Madrid, 2004, pp. 524-525.

⁴¹ Con riferimento alla terminologia concernente la coppia, in Italia, con la proposta di legge sulla disciplina delle unioni civili d'iniziativa dell'On. Tenaglia, la formulazione dell'art. 1, 2, prevedeva: «Le parole "marito" e "moglie", ovunque ricorrano, sono da intendersi sostituite con quella di "partner"». Il testo integrale della proposta normativa è disponibile (XVII legislatura, in <http://www.articolo29.it/de-jure-condendo/proposta-di-legge-diniziativa-della-deputata-tinagli/>). Una simile previsione è stata recentemente indicata dal Parlamento europeo: cfr. *Inclusive communication guidelines* [in annex-9-inclusive-communication-guidelines-of-the-european-parliament.pdf (europa.eu)].

⁴² A esempio in Spagna la riforma del diritto di famiglia ha modificato le norme del codice civile con la sostituzione dei termini "padre" e "madre" con il più neutro termine "genitore" e ha escluso la potestà genitoriale in capo ai genitori biologici che tuttavia sono obbligati al mantenimento dei figli e alla loro vigilanza: cfr. A. BENIGNETTI, *Ora la Spagna vuole cancellare "padre" e "madre" si dirà "genitore in gestazione"* (in <https://it.Sputniknews.com/20210703/ora-la-spagna-vuole-cancellare-padre-e-madre-si-dira-genitore-in-gestazione-11994750.html>). Analogamente in Francia a seguito della legge Taubira che ha



Il gender inclusive language segna e delimita, inoltre, l'irto tracciato della genitorialità omo-transessuale quale diritto a più voci rivendicato - indipendentemente dai limiti genetico-biologici della riproduzione della specie umana - e nella rimarcata necessità di offrire una più tangibile tutela ai bambini nati e cresciuti in un siffatto contesto⁴³. Nel prisma

legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato modificato il Libretto di famiglia relativo allo stato civile della famiglia con l'eliminazione dei termini "padre" e "madre" con uno spazio bianco. Gli anzidetti termini sono stati modificati anche negli artt. 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1197 del codice civile. Per contro Ungheria e Polonia hanno normativamente confermato l'intento di rispettare le scelte educative della famiglia e di vietare la propaganda del *gender ideology* nei confronti dei minori. A tale riguardo, con un recente intervento, il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di "affrontare la questione della discriminazione subita dalla comunità Lgbtiq+ in Polonia e Ungheria al fine di esortare gli Stati membri a applicare correttamente e a rispettare la legislazione dell'UE in materia" (Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone Lgbtiq+ nell'UE (2021/2679(RSP), n. 14). In dottrina **M. MARZANO**, *Papà, mamma e gender*, Utet, Torino, 2015; **D. SCALEA**, *Cosa dice la famigerata legge ungherese sulla propaganda gender* (in <https://www.centromachiavelli.com/2021/06/24/cosa-dice-legge-ungheria-gender-gay/>). Inoltre, in Italia, il Ministro dell'Interno Lamorgese, durante il *question time* del Parlamento del 14 gennaio 2021 ha affermato la necessità di sostituire le parole "padre" e "madre" con "genitore 1" e "genitore 2" sia nella carta d'identità, che nei moduli e nei documenti scolastici degli under 14, anche per il fatto che "Il garante della privacy ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d'identità digitale ha comportato forti criticità, dal punto di vista della protezione dei dati e della tutela dei minori, nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna" (*Nuovo attacco alla famiglia via padre e madre dalla carta di identità dei minori*, in www.ultimo.ne.org/news-timone/attacco-alla-famiglia-via-padre-madre-dalla-carta-identita-dei-minori/). Il Parlamento europeo ha di recente affermato che non sarebbero da utilizzare i termini "padre" e "madre" (cfr. *Inclusive communication guidelines in, annex-9-inclusive-communication-guidelines-of-the-european-parliament.pdf* (europa.eu).

⁴³ Per una più approfondita disamina del tema vedi **R. BAIOTTO**, **S. IOVERNO**, *Omogenitorialità e benessere dei bambini e delle bambine: confusione dell'identità di genere o confusione dell'ideologia del gender?* in *Giornale italiano di psicologia*, 2016, pp. 85-88; **A. CADORET**, *Genitori come gli altri. Omosessualità e genitorialità*, Feltrinelli, Milano, 2008; **C. CARISTO**, **N. NARDELLI**, *Madri lesbiche, padri gay e il benessere dei loro figli: una rassegna della letteratura*, in *Infanzia e Adolescenza*, 2, 2013 (12), pp. 128-139; **V. CIGOLI**, **E. SCABINI**, *Sul paradosso dell'omogenitorialità*, in *Vita e Pensiero*, 3, 2013, pp. 101-112; **V. CIGOLI**, **E. SCABINI**, *Sacro e tragico familiare: il caso delle omogenitorialità*, in *Quaderni de gli Argonauti*, 2014 (27), pp. 17-32; **L. GIACOMELLI**, *I ragazzi stanno bene. La famiglia omogenitoriale, i best interests of the child e il silenzio legislativo*, in *Jura Gentium*, 2, 2016 (13), pp. 45-85; **V. LINGIARDI**, **C. CARISTO**, *Essere genitori (omosessuali)*, in *Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto*, a cura di A. SCHUSTER, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pp. 13-24; **L.D. MARKS**, *Same-sex parenting and children's outcomes: a closer examination of the American Psychological Association's brief on lesbian and gay parenting*, in *Social Science Research*, 4, 2012 (41), pp. 735-751; **C.J. PATTERSON**, **J.L. WAINRIGHT**,



dell'impostazione del gender, infatti, alla negata valenza del matrimonio eterosessuale come roccaforte della famiglia, si associa la contestata manchevolezza della mera funzione riproduttiva sessuata e della maternità biologicamente considerata.

Così, se l'affrancazione dell'amore e dei sentimenti da qualsiasi eticità delle unioni affettive evoca il riconoscimento istituzionale delle così dette famiglie arcobaleno, dallo sfaldamento tra esercizio della genitorialità e procreazione origina la richiesta di accesso delle coppie Lgbtiq+ all'adozione⁴⁴, alla fecondazione eterologa, alla maternità surrogata, al trapianto di utero⁴⁵ e/o a ogni altra tecnica di riproduzione

Adolescents with Same-Sex Parents: Findings from National Longitudinal Study of Adolescents Health, in D. BRODZINSKY and A. PERTMAN (eds.), *Adoption by Lesbians and Gay Men: A New Dimension in Family Diversity*, Oxford University Press, 2011, pp. 85-111; **M. REGNERUS**, *Regnerus, How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study*, in *Social Science Research*, 1, 2011, (4), pp. 752-770; **E. SCABINI**, *L'omogenitorialità e la sua domanda* (in www.medicinae-persona.org/wp-content/uploads/2016/02/editoriale_medicina_e_persona.pdf); **A.M. SPERANZA**, *Crescere in una famiglia omogenitoriale*, in *Medico e bambino*, 2, 2015, pp. 95-98; **P.D. SULLINS**, *Emotional Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition*, in *Society&Behavioural Science*, 2, 2015 (7), pp. 99-120; **C.J. TELINGATO, C. PATTERSON**, *Children and adolescents of lesbian and gay parents*, in *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2008, pp. 1364-1368.

⁴⁴ L'adozione da parte di coppie *same sex* è consentita da alcuni Paesi europei tra i quali: Olanda, Svezia, Spagna, Irlanda del Nord, Belgio, Danimarca, Francia, Malta, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Finlandia e Germania. La Slovenia e la Grecia consentono la così detta *stepchild adoption* vale a dire la possibilità di adottare il figlio biologico del proprio *partner*. In Italia nella così detta legge Cirinnà (n. 76 del 2016) la *stepchild adoption* è stata stralciata, perciò la questione è valutata caso per caso dalla magistratura sulla base del principio del superiore interesse del minore: cfr. per tutti, Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 (in <https://www.eius.it/giurisprudenza/2016/254>). Per uno studio approfondito sull'argomento tra i numerosi studi vedi **S. ERICH, H. KANENBER, K. CASE, T. ALLEN, T. BOGDANOS**, *An empirical analysis of factors affecting adolescent attachment in adoptive families with homosexual and straight parents*, in *Child Youth Services Review*, 3, 2009 (31), pp. 398-404; **V. LINGIARDI, N. CARONE**, *Adozione e omogenitorialità: l'abbandono di Edipo?* (in https://www.funzionegamma.it/wp-content/uploads/04_Lingiardi_Carone.pdf); **SCHWARTZ D.**, *Adoption news: Heterosexual parents helped by gay man*, in *Psychoanalytic Perspectives*, 1, 2013, (10), pp. 139-148.

⁴⁵ Proprio con riferimento al trapianto di utero, ritenuta "Una delle derive possibili dell'ideologia del genere", è stato osservato che si tratta di una tecnica "sviluppata per permettere una gravidanza normale a donne con gravi malformazioni o con agenesia dell'utero ovvero isterectomizzate per gravi patologie uterine. I criteri etici inizialmente proposti a livello internazionale - i cosiddetti criteri di Montreal - erano riferiti a donne in queste situazioni cliniche, ma sono stati impugnati in nome della ideologia del genere



assistita⁴⁶. Ne discende la pretesa sostituzione dei vocaboli “paternità” e “maternità” con l’espressione “autori di un progetto parentale” ovvero con il termine “parentalità”. Si tratta di locuzioni ritenute più adatte a palesare un genitorialità “asessuata e dissociata dall’atto generativo (procreazione senza sessualità, maternità senza gravidanza)”⁴⁷ ovvero a compendiare le dissimili «fisionomie che, a seconda dei casi, può assumere il nuovo tipo di “famiglia”»⁴⁸.

A ben vedere, però, la scure ideologica del gender-neutral non investe soltanto il ruolo dei partners, le relazioni intrafamiliari, la

rivendicando la possibilità di praticare un trapianto di utero in soggetti biologicamente non femmine e, cioè, in pazienti maschi o transessuali” (M.P. FAGGIONI, *Ideologia del gender. Sfida all’antropologia e all’etica cristiana*, in *Antoniano* XC, 2015, p. 395).

⁴⁶ Sotto il profilo giuridico l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita è diversamente regolamentato nei differenti ordinamenti occidentali. In Spagna, a esempio, l’accesso all’inseminazione artificiale e alla fecondazione in vitro è riconosciuto a tutte le donne, senza alcuna considerazione del loro *status* matrimoniale o di *single* e/o del loro orientamento sessuale, o se siano o meno in coppia. Tali tecniche, per converso, essendo accessibili soltanto da coppie eterosessuali in Polonia e in Italia, hanno indotto le coppie Lgbtiq+ di tali paesi a recarsi in altri Stati per usufruire di strumenti di riproduzione assistita. In altri Stati quali ad esempio Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Olanda e Portogallo agli uomini è consentito l’accesso al così detto processo di gestazione per altri attraverso l’identificazione di una donatrice di ovociti e di una madre portatrice. Si tratta, tuttavia, di una possibilità non sempre facilmente perseguibile per le coppie *same sex* a causa delle difficoltà poste da specifiche leggi locali e che inducono gli omosessuali a spostarsi in Paesi per ottenere l’accesso alla pratica. Inoltre “Gli uomini transgender possono accedere alla genitorialità attraverso l’inseminazione artificiale, nel caso in cui non abbiano subito la riassegnazione chirurgica del sesso, e portare essi stessi avanti la gravidanza. Le donne transgender con partner maschili hanno invece nell’adozione o surrogacy le opportunità per diventare genitori, in quanto la riassegnazione chirurgica non consente la gestazione” (*Parole per includere. Un glossario europeo sulla genitorialità LGBT+, Progetto europeo Doing Right(s): Innovative tools for professionals working with LGBT+ families*, coord. J. MIZIELIŃSKA, A. STASIŃSKA, Bologna, 2019, p. 14).

⁴⁷ A. CAPRIOLO, *Gender e nuovi percorsi giuridici. Tra (de)costruzione dell’identità e forzature del diritto*, in *Jus civile*, 2014, p. 397. L’A. precisa trattarsi di una «scelta operata dal legislatore del Québec. L’art. 538 del codice civile del Québec delinea la composizione e il perimetro del progetto parentale in caso di ricorso a fecondazione assistita: a) le projet parental può venire in essere non solo quando una coppia (a prescindere dal suo carattere etero/omo) decida di “avoir un enfant”, ma anche qualora un singolo si determini in tal senso; b) il progetto presuppone l’utilizzo di “forces génétiques” di un soggetto terzo, il quale tuttavia non potrà ritenersi titolare di alcun diritto genitoriale né rivendicare altro esercizio della genitorialità, essendo, anzi, qualificato già dalla norma stessa come “personne qui n’est pas partie au projet parental» (*Ibidem*).

⁴⁸ A. CAPRIOLO, *Gender e nuovi percorsi giuridici*, cit.



genitorialità⁴⁹ e, più in generale, le congenite radici della famiglia naturale, ma travolge e sradica anche i convenzionali modelli educativi genitoriali e scolastici giudicati discriminatori, manchevoli e obsoleti. I piani formativi si pretendono, per l'effetto, rimodulati sulla base di approcci pedagogici non binari⁵⁰, con codici etici dedicati, progetti e iniziative *a hoc* e con l'ausilio di politiche familiari, sociali e culturali indirizzate alla più ampia ricezione di una sensibilità *gender fluid*⁵¹. L'obiettivo perseguito si identifica nell'avviamento dei bambini a differenti tipologie di orientamento sessuale⁵² per spingerli, nel tempo, a un'opzione della personale identità di genere⁵³, ancorché fugacemente desiderata e, dunque, non statica e immutabile.

⁴⁹ In Italia un recente orientamento giurisprudenziale ha precisato che "Se [...] il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata": Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 2020, n. 230, § 7 (in <http://www.articolo29.it/corte-costituzionale-sentenza-del-4-novembre-2020-n-230/>). Con specifico riferimento al transessualismo vedi **E. FACCIO**, *Genitori transessuali: una indagine esplorativa*, in *Scienze dell'interazione*, 1, 2009 (1), pp. 43-54; **L. VIZZONI**, *Transessualismo e filiazione: quando la condizione transessuale riguarda il genitore o il figlio* (in https://www.rivistafamiglia.it/wp-content/uploads/2016/07/7_Vizzoni.pdf).

⁵⁰ Si tratta di "impostare il progetto educativo scolastico su strategie di de-differenziazione, come la *compensatory pedagogy*, e sul ricorso a strumenti e percorsi didattici che favoriscano la neutralizzazione dello spessore simbolico del dimorfismo sessuale, soprattutto in relazione alla rappresentazione familiare" (**A. CAPRIOLO**, *Gender e nuovi percorsi giuridici*, cit., p. 402).

⁵¹ La teoria del *gender* "non è limitata al movimento femminista o ai fautori della *queer theory*, ma si va diffondendo con il sostegno di potenti organismi internazionali inclusa l'ONU a partire, almeno, dalla Conferenza di Pechino sulla donna del 1995, attraverso interventi mirati sui programmi scolastici di tutti i gradi, attraverso modifiche del diritto di famiglia e legislazioni antiomofobia" (**M.P. FAGGIONI**, *L'ideologia del "gender"*, cit., p. 401).

⁵² Il documento *UN Women, dal titolo International Technical Guidance on Sexuality Education* - varato da OMS, Unicef, Unaid, Unfpa - è stato riservato all'educazione dei bambini/adolescenti di età compresa tra i 5 e i 15 anni e ha previsto una specifica sezione è dedicata anche alla "educazione" dei bambini alla teoria del *gender*. Tra gli obiettivi perseguiti sono elencati: *promotes early sex and promiscuity; promotes transgender ideology and respect for divers gender identities; promotes affirmation of diverse sexual orientation; promotes sexual rights for children; promotes abortion; manipulates values, attitudes, and beliefs on sexuality*" (la guida è disponibile in https://www.comprehensivesexualityeducation.org/wp-content/uploads/ITGSE_en.pdf).

⁵³ Giancarlo Tettamanti afferma che si tratta della «precisa strategia formativa: normalizzare l'orientamento sessuale e il comportamento omosessuale facendolo passare come una variante "naturale" e "innata"» attraverso strumenti tesi "a modificare la



6 - La sfida antropologica del gender

L'ideologia del gender travalica i confini dell'umana natura, evoca la frammentazione dell'intima unità di soma, psiche e anima e fomenta un'arbitraria disarmonia tra l'interiorità dell'Io e l'anatomica dotazione genitale, anche ove non si registri dissonanza alcuna⁵⁴.

Si tratta della disincarnata e astratta identificazione sessuale celebrativa di un individualismo assoluto, radicata "su una malintesa libertà del sentire e del volere piuttosto che nella verità dell'essere"⁵⁵. Essa, nell'azzerare la naturale dualità psico-fisica tra il maschile e il femminile, mortifica ogni categoria antropologica dell'umano⁵⁶, scompagina l'identità ontologica della persona, confonde i ruoli primigeni e rifiuta i tipici codici comportamentali provocando - nei più fragili - disordini, confusioni e incertezze.

L'astrattezza sessuale offusca, infatti, "la sessualità come qualificazione strutturante dell'identità maschile e femminile"⁵⁷ e impedisce al fanciullo "di sentirsi abitatore del proprio corpo"⁵⁸ cancellando la principale "tappa del processo di diventare persona"⁵⁹.

consapevolezza sociale indirizzandola verso l'adozione di una ideologia gender" (G. TETTAMANTI, *La teoria del gender*, cit., p. 80).

⁵⁴ Così «Questa oscillazione tra maschio e femmina diventa, alla fine, una esposizione solo "provocatoria" contro i cosiddetti "schemi tradizionali" che non tiene conto delle sofferenze di coloro che vivono in una condizione indeterminata» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (a cura della), *"Maschio e femmina li credò"*, cit., p. 16. Il testo è disponibile in http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/19_0996_ITA.pdf).

⁵⁵ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA(a cura della), *"Maschio e femmina li credò"*, cit., p. 13.

⁵⁶ Maurizio Faggioni afferma che "La questione è antropologica: l'uomo e la sua sessualità si fluidificano in un costruttivismo suscettibile di decostruzioni e riletture infinite e non si tiene conto del fenomeno umano e della sua sessualità, in particolare, come realtà complesse" (M.P. FAGGIONI *L'ideologia del "gender". Sfida all'antropologia e all'etica cristiana*, cit., p. 398).

⁵⁷ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA(a cura della), *"Maschio e femmina li credò"*, cit., p. 13.

⁵⁸ D. WINNICOTT, *Gioco e realtà*, traduzione italiana di G. ADAMO e R. GADDINI, Armando Editore, Roma, 1974. Sul punto vedi anche D. WINNICOTT, *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, traduzione italiana di C. MAZZANTINI, Armando Editore, Roma, 1968.

⁵⁹ D. WINNICOTT, *Gioco e realtà*, traduzione italiana di G. ADAMO e R. GADDINI, Armando, Roma, 1974. Sul punto vedi anche D. WINNICOTT, *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, cit..



Né va trascurato che l'identità di genere si forgia attraverso una costellazione di elementi di natura biologica, psicologica, attitudinale e valoriale intrinsecamente legati all'identità sessuata. Perciò, se azzerare il dato biologico denota la negazione di una significativa "parte [...] della propria identità" e del "ruolo che può giocare nell'approcciarsi alla realtà"⁶⁰, il confronto con la diversità sessuale, quale stimolo naturale e privilegiato alla conoscenza, non può giovare della «costruzione fittizia di un "genere neutro" o "terzo genere"»⁶¹, né l'identità di genere può radicarsi nel terreno scivoloso e mellifluo di desideri effimeri e caduchi o di arbitrarie e capricciose opzioni⁶².

Vero è semmai che la sessuazione dimorfica racchiude aspetti multifattoriali inscindibili tra loro che, anticipando e superando aprioristiche esegesi e/o teorie interpretative, non possono essere a piacimento manipolate⁶³. Disconoscere, in astratto, il valore dell'identità sessuata nell'assoluta sublimazione dell'aspetto psichico significa, del resto, lasciare l'uomo in balia di se stesso e degli eventi. Egli, per tal modo, muove i primi passi nella negazione della sua stessa essenza, cancella ogni traccia della sua dimensione antropologica e ontologica e si appoggia, traballante, alle sue più fuggevoli passioni. E, nel travagliato rapporto con un Sé che a priori disconosce, "l'umano scompare [...] cedendo il posto a una costruzione ideologica autoreferenziale"⁶⁴ che lo rende sempre più disorientato, fragile e facilmente arrendevole.

Stando così le cose, percepire l'individuale identità sessuata e confrontarsi con l'alterità è da più parti ritenuta la via maestra per spalancare le porte a una identificazione quanto più autentica del Sé, sebbene l'intimo sentire possa rivelare una dissonanza tra l'essere e l'apparire. Si tratta, in tal caso, di un'istintiva esigenza, ovvero di un innato bisogno meritevole di tutela che fluisce spontaneo e dirompente rivelando al fanciullo un'identità sessuale intrinseca e genuina, proprio in quanto non plasmata da un approccio gender fluid. L'identità sessuale, del

⁶⁰ **D. SOCI**, *Da maschio a femmina. Un progetto sull'identità e le differenze di genere nella scuola dell'infanzia* (in <https://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/archivio/vol-13-n-3/da-femmina-e-da-maschio-un-progetto-sullidentita-e-le-differenze-di-genere-nella-scuola-dellinfanzia/>).

⁶¹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (a cura della), *"Maschio e femmina li credò"*, cit., p. 13.

⁶² Sul punto vedi **P. STANZIONE**, *Sesso e genere nell'identità della persona*, in *Identità sessuale e identità di genere*, a cura di F. D'AGOSTINO, Giuffrè, Milano, 2012, p. 29 ss.

⁶³ Sullo specifico tema, per tutti, vedi **M. GANDOLFINI**, *Identità sessuate*, cit., p. 2 ss.

⁶⁴ **M. GANDOLFINI**, *Identità sessuate*, cit., p. 4.



resto, non può dirsi mero “punto di rottura della diversità di sesso”⁶⁵, ma scorre tra i rigogliosi rivoli della soggettiva dimensione del percepire se stesso fino in fondo.

7 - I riflessi sulla famiglia naturale

Il costrutto ideologico del gender alimenta dubbi⁶⁶ e divisione e si assume fattore di “indebolimento”⁶⁷, di destrutturazione e/o di smantellamento della famiglia naturale⁶⁸, di fatto destituita del ciclo vitale che la caratterizza⁶⁹. Essa è degradata nel suo fondamento antropologico ma anche nella sua dimensione comunitaria e generativa⁷⁰. Né la famiglia è sottratta a travolgenti riverberi nella sua funzione pedagogica.

La differenza di sesso e di ruolo tra la figura materna e quella paterna, infatti, è stata ritenuta dagli specialisti del settore parte di un modello educativo integrale, bivalente e orientato all’equilibrato sviluppo

⁶⁵ C. MIRABELLI, *La costituzione ci salva dai “cattivi principi” dell’Europa* (in <https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2012/3/15/nozze-gay-1-mirabelli-la-costituzione-ci-salva-dai-cattivi-principi-dell-europa/256043/>).

⁶⁶ Pierpaolo Donati sostiene che “Non si può vivere la famiglia a prescindere dal proprio gender. Se lo si fa, cioè se si rende irrilevante, in-differente, il gender, si entra in un altro tipo di relazione”: P. DONATI, *L’identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni per una società a misura della persona umana* (in <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a12/donati02.htm>, p. 86).

⁶⁷ A. BAGNASCO, *Ideologia gender pericolosa: contese su ovuli sono preoccupanti*, in *Repubblica*, 29 maggio 2015 (in https://www.repubblica.it/esteri/2015/05/29/news/bagnasco_gender_guerra_ovuli-115548426/). In senso analogo E. KOVATS, *The Emergence of Powerful Anti-Gender Movements in Europe and the Crisis of Liberal Democracy*, in *Gender and Far Right Politics in Europe* In Köttig, eds. A. KOTTIG, R. BITZAN, A. PETÒ, Springer, Berlin, 2017, p. 176.

⁶⁸ Per Giancarlo Tettamanti «la gender ideology si traduce in un “attacco alla famiglia naturale” anche mediante la sostituzione “dei termini “padre” e “madre” con il più generico “genitore A” o “genitore B”, oppure “uno” e “due”» (G. TETTAMANTI, *La teoria del gender*, cit., pp. 80-81).

⁶⁹ Sul punto vedi P. DONATI, *L’identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni per una società a misura della persona umana*, in <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a12/donati02.htm>. Tony Anatrella ritiene che “La teoria del genere sviluppa [...] una concezione che cerca di estraniarsi dal corpo, desessualizzando la coppia e la famiglia ed eliminando i legami di carne nella filiazione” (T. ANATRELLA, *La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012, p. 38).

⁷⁰ Sullo specifico punto vedi G. TETTAMANTI, *La teoria del gender*, cit., p. 81.



della persona⁷¹ che, se consente di “inscrivere la parentalità in un rapporto che chiama in causa la corporeità”, agevola “la triangolazione della relazione e il riconoscimento dell’alterità”⁷². Tale differenza incarna “la garanzia simbolica”⁷³ di una crescita della prole nel processo identificativo del Sé e, ove manchi, “rischia di incarnare, replicandolo, il desiderio dei genitori”⁷⁴.

Né, per altro verso, è stato ignorato come “il ruolo del transessuale nel complesso rapporto educativo nei confronti dei figli possa(uò) presentarsi gravoso”⁷⁵.

Non si discute dunque della capacità di cura o dell’idoneità alla responsabilità genitoriale delle coppie Lgbtiq+⁷⁶ ma della necessità di valutare se, alla luce degli studi di settore⁷⁷, la differenza di sesso tra la

⁷¹ In senso conforme vedi **P. STANZIONE** *Il diritto all’educazione del minore*, in *Comparazione e diritto civile. Annali 2010-2011*, I, Giappichelli, Torino, 2012, p. 241.

⁷² **D. SIMEONE**, *La differenza di genere tra madre e padre e tra genitore e figlio costituisce l’elemento fondamentale per imparare ad amare* (in <https://ontologismi.wordpress.com/2015/04/22/la-differenza-di-genere-tra-padre-e-madre-e-tra-genitore-e-figlio-costituisce-lelemento-fondamentale-per-imparare-ad-amare/>).

⁷³ **G. RICCI**, *Genitori omosessuali. C’è differenza?* (in <https://www.avvenire.it/vita/pagine/genitori-omosessuali>).

⁷⁴ **G. RICCI**, *Genitori omosessuali*, cit.

⁷⁵ **V. BARELLA**, *Il mutamento di sesso nel diritto italiano ed europeo alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali* (in http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/barela_identita_sessuale.pdf, p. 25).

⁷⁶ In Italia sulla base del diritto del minore ad avere una famiglia la giurisprudenza ha escluso “che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner, non incidendo l’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale” (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 22 giugno 2016, n. 12962, in <https://www.eius.it/giurisprudenza/2016/254>). Perciò “una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attendono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore” (Corte costituzionale, 4 novembre 2020, n. 230, par. 9.1). In dottrina, per tutti, vedi **R. BAIOTTO**, **S. IOVERNO**, *Omogenitorialità e benessere dei bambini e delle bambine: confusione dell’identità di genere o confusione dell’ideologia del gender*, in *Giornale italiano di psicologia*, 1-2, 2016 (XLIII), pp. 85-88.

⁷⁷ A tale proposito, ad esempio, si veda **F. MAZZEO**, *Teoria del gender, quali modelli educativi* (in <https://www.orizzontescuola.it/teoria-gender-quali-modelli-educativi-lettera/>). L’A. sostiene che “lo sviluppo fisico e psichico del bambino, dipende dal corretto equilibrio e dalla necessaria differenziazione dei compiti e dei ruoli dei genitori, i soli in grado di condurre i figli a stabilire una scala di valori, con i quali soppesare impulsi, volizioni,



coppia genitoriale, ovvero, la transizione di genere di uno di essi⁷⁸ “possa offrire un riferimento stabile”⁷⁹ e compatibile con la realizzazione del prevalente interesse del minore⁸⁰.

Si tratta di un interesse che impone di seguire la strada migliore per il suo stesso bene, per favorire, cioè, la sua più armoniosa e sana crescita⁸¹.

attività. Diversamente, c'è il rischio di rendere il fanciullo vulnerabile, di introdurlo in una percezione deteriorata della nozione stessa di amore” (*ibidem*). Sul punto vedi anche **D. SIMEONE**, *La differenza di genere tra madre e padre e tra genitore e figlio costituisce l'elemento fondamentale per imparare ad amare* (in <https://ontologismi.wordpress.com/2015/04/22/la-differenza-di-genere-tra-padre-e-madre-e-tra-genitore-e-figlio-costituisce-lelemento-fondamentale-per-imparare-ad-amare/>).

⁷⁸ Va segnalato che i giudici europei hanno recentemente negato l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso come presupposto obbligatorio per il riconoscimento del genere perché viola i diritti delle persone trans (cfr. Corte Europea dei diritti dell'Uomo, sez. IV, sentenza 19 gennaio 2021, caso *X e Y c. Romania*, Ric. 2145/2016 e 20607/16, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-cedu-sentenze-di-gennaio-2021>). Con riferimento agli interventi degli organismi europei si veda, tra le altre cose, **EUROPEAN COMMISSION**, Directorate-General for Justice and Consumers ICF, *Legal gender recognition in the EU. The journeys of trans people towards full equality*, 11 agosto 2020 (in <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7341d588-ddd8-11ea-adf7-01aa75ed71a1>). Per un commento vedi **M. MOLINARI**, *La Corte Europea condanna le operazioni chirurgiche di riassegnazione del sesso come requisito per il riconoscimento di genere: il caso XY c. Romana* (in <https://www.iusinitinere.it/la-corte-europea-condanna-le-operazioni-chirurgiche-di-riassegnazione-del-sesso-come-requisito-per-il-riconoscimento-di-genere-il-caso-x-e-y-c-romania-36813>). Va pure precisato che attualmente la procedura per il riconoscimento legale del genere non è disciplinata in Bulgaria, Cipro, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, paesi nei quali la valutazione è effettuata caso per caso in sede giudiziale.

⁷⁹ **V. BARELLA**, *Il mutamento di sesso*, cit., p. 25.

⁸⁰ Tale principio è stato inizialmente formalizzato nell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989. Si consideri, tra le numerose norme sul prevalente interesse del minore, il principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo che statuisce esso “deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento”. Sul punto in dottrina, per tutti, vedi **C. FOCARELLI**, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2010, pp. 981-993; **J. LONG**, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, pp. 413-418; **R. RIVELLO**, *L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Ministero e giustizia*, 2011, pp. 15-27. Per ciò che attiene il diritto europeo l'art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sostiene che “in tutti gli atti relativi ai bambini [...] l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.

⁸¹ In Italia, la Corte costituzionale ha rilevato l'urgente esigenza di colmare il vuoto normativo sul diritto a essere riconosciuti come genitori di figli avuti dal proprio compagno attraverso la fecondazione eterologa o la maternità surrogata (cfr. sentenze 28 gennaio 2021 nn. 32 e 33, in <https://www.cortecostituzionale.it/>). I giudici costituzionali italiani hanno a tale proposito sostenuto che l'interesse del minore è quello di “ottenere



Esso si qualifica come bene superiore e preminente e non è suscettibile di essere sacrificato, attenuato o riadattato⁸², perciò va attentamente vagliato sia in rapporto al preteso diritto di paternità e/o di maternità, sia con riferimento ai potenziali esiti della profonda metamorfosi del riferimento genitoriale⁸³.

un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata. Questi legami sono, infatti, parte integrante della stessa identità del minore, che vive e cresce nell'ambito di una determinata comunità di affetti; il che vale anche se questa comunità sia strutturata attorno a una coppia composta da persone dello stesso sesso, poiché l'orientamento sessuale non incide di per sé sull'idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale" (**UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**, *Per tutelare i nati da maternità surrogata occorre il riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura*, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210309112909.pdf).

⁸² La giurisprudenza europea ha ribadito che "la comunità nel suo complesso ha interesse a mantenere un sistema coerente di diritto di famiglia che ponga l'interesse del bambino in prima linea" (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 22 aprile 1997, *X. Y. e Z contro Regno Unito*, App. n. 21830/93, n. 47), precisando che le qualità personali e l'attitudine all'educazione dei bambini devono ricondursi al superiore interesse del minore (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 22 gennaio 2008, *E. B. contro France*, App. n. 43546/02, nn. 95-96). Inoltre, più recentemente, ai fini del superiore interesse del minore, i giudici europei hanno sostenuto doversi valutare l'individuale situazione di tutte le persone coinvolte nel caso concreto. Pertanto, nel caso *P.V. contro Spagna*, ha motivato la decisione di limitare il diritto di accesso al bambino da parte del genitore transessuale sulla base della sua instabilità emotiva - causa potenziale di danni al minore - e non per la sua transessualità (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 30 novembre 2010, *P.V. contro Spagna*, App. n. 35159/09). Per un'analisi giurisprudenziale vedi **L. LENTI**, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 2016 (32), pp. 148-158. In Italia la giurisprudenza ha più volte sostenuto, in passato, l'inidoneità del genitore che si è sottoposto alla rettificazione di sesso allo svolgimento della funzione genitoriale (per tutti vedi Tribunale di minori di Torino, decisione del 20 luglio 1982, in *Diritto di famiglia*, 1982, pp. 979 ss.). In dottrina si è pure sostenuta l'irrilevanza della condizione di persona transessuale nel suo collegamento con l'esercizio della funzione genitoriale. Sul punto vedi **J. LONG**, *Essere genitori transessuali*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, p. 236 ss. Per Barella, invece, «la valutazione della "metamorfosi" del soggetto desideroso e determinato al mutamento del sesso non può ignorare l'interesse del minore coinvolto indirettamente, ma al tempo stesso profondamente, dalla trasformazione dell'identità del proprio genitore, interesse che potrebbe subire un grave pregiudizio, qualora il percorso non sia stato condiviso e maturato dall'intero nucleo familiare di cui il transessuale costituisce uno dei membri costitutivi» (**V. BARELLA**, *Il mutamento di sesso*, cit., p. 26).

⁸³ Barella ha osservato che "Proprio questo mutamento d'identità sessuale, invero, può destabilizzare il minore, turbato dal cambiamento dei tratti somatico-sessuali del genitore, incidendo sul processo formativo della sua personalità" (**V. BARELLA**, *Il*



Analoga valutazione è richiesta in ordine all'adozione di metodi educativi gender sensitive. Ciò che a tal proposito ci si domanda è se tali metodi, seguendo le orme di una sessualità sfocata avulsa dal dato biologico, possano davvero realizzare l'integrale benessere del bambino aiutandolo nella difficile e complessa costruzione di una personalità forte e stabile⁸⁴. Si consideri, a tale proposito, che essi da un lato persuadono il minore a credere che quell'identità sessuata, che pure vede e tocca, non sia tangibile ma neutra ed equivalente al suo opposto, non spiegandosene la ragione; dall'altro lo inducono, per parallelismo, a un'alterata percezione dell'alterità, anche in altri ambiti e contesti.

Né sfugge la pericolosa forzatura di una transizione sessuale indiscriminatamente incoraggiata nel minore⁸⁵ e delle relative scelte dallo stesso operate sulla base di una capacità di autodeterminarsi ove, tale capacità, fosse meramente supposta⁸⁶. Il processo di transizione, infatti, comporta gravi rischi a causa della complessità delle terapie e dei gravi effetti collaterali e andrebbe correlato a un'opzione responsabile, matura ed equilibrata⁸⁷.

mutamento di sesso, cit., p. 25), perciò le fattispecie “non possono essere decise in modo aprioristico, ma richiedono la valutazione del singolo caso, relazioni di medici, psicologi, sociologi oltre che di giuristi” (*ibidem*, p. 26). Elena Faccio riferisce, a tale proposito, che “Le ricerche sino ad ora condotte sembrano dirci che le difficoltà legate al fatto di avere un genitore transessuale [...] sembrano diversificarsi a seconda del livello evolutivo dei figli al momento in cui il genitore inizia la transizione” (E. FACCIO, *Genitori transessuali*, cit., p. 44).

⁸⁴ Si osserva, a tale proposito, che “Lo sviluppo di una personalità equilibrata e armonica incarna [...] una legittima aspettativa di ogni bambino [...] ed esige un progetto scolastico che gli consenta l'inserimento attivo nella società, in una prospettiva pluralistica e interculturale” (T. DI IORIO, *Oltre il muro dell'intolleranza. Luci e ombre della benedizione nella scuola tra libertà religiosa e laicità dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2017, p. 26).

⁸⁵ Si segnala che “Sono stati individuati ben 58 generi possibili” (G. ZANNIELLO, *La famiglia alla sfida del Gender*, cit., p. 3). Massimo Gandolfini, a tale proposito, osserva: “considerato che il principio che regola la scelta è l'assunto di una percezione di sé in continua mutazione e variabilità, è conseguenziale che le opzioni dei “generi” devono essere numerose, teoricamente senza limiti, per rendere disponibile ogni diversificazione, comprese le più naive” (M. GANDOLFINI, *Identità sessuata*, cit., p. 9).

⁸⁶ Si segnala, ad esempio, la richiesta di transizione da parte di un bambino di sette anni residente in Texas. Su tale questione è tutt'ora in corso una battaglia giudiziale tra gli stessi genitori (cfr. G. GIOIELLI, *La battaglia gender sulla pelle di James*, in <https://www.tempi.it/la-battaglia-gender-sulla-pelle-di-james-sette-anni/>).

⁸⁷ La Svezia e la Finlandia hanno recentemente evidenziato i gravi rischi relativi alle terapie farmacologiche usate per la transizione di genere nel caso di bambini. Sul punto si veda W. MALONE, R. D'ANGELO, S. BECK, J. MASON, *Puberty blockers for gender*



Sotto il profilo pedagogico va pure segnalato che l'eventuale imposizione di una formazione gender sensitive nell'ambito familiare⁸⁸ interferirebbe con la libertà riconosciuta ai genitori di scegliere il "genere di istruzione da impartire ai loro figli"⁸⁹ e, dunque, "di provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche"⁹⁰.

Si tratta di un diritto/dovere⁹¹ che, se inerisce alla scelta dei cardini valoriali e delle linee educative attraverso cui accompagnare la prole nella complessa avventura dell'apprendimento e, più in generale, nel difficile percorso della vita⁹², rende quanto meno opportuno la definizione di un

dysphoria: the science is far from settled, in *The Lancet*, 5, 2021, pp. 33-34; **A. MORRESI**, *Transizione di genere. Ormoni bloccanti della pubertà stop della Svezia* (in <https://www.avvenire.it/vita/pagine/ormoni-bloccanti-della-pubert-stop-della-svezia>); **D. OVADIA**, *Adolescenti transgender, una sentenza dice che non dovrebbero essere trattati con farmaci* (in <https://www.univadis.it/viewarticle/adolescenti-transgender-una-sentenza-dice-che-non-dovrebbe-ro-essere-trattati-con-farmaci-743636>); **W.J. SMITH**, *Finlandia: stop bloccanti della pubertà per i minori disforici* (in <https://feministpost.it/magazine/primo-piano/finlandia-stop-bloccanti-della-puberta-per-i-minori-disforici/>); **R. VIVALDELLI**, *L'allarme dei medici sui bambini transgender: "attenzione ai pericoli"* (in <https://it.insideover.com/societa/lallarme-dei-medici-sui-bambini-transgender-attenzione-ai-pericoli.html>).

⁸⁸ Sullo specifico tema, *ex multis*, vedi **G. MATUCCI**, *Scuola, genitori, figli. A proposito dell'educazione alla parità di genere e al rispetto delle differenze*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2018, pp. 1-24; a **M. PERINI**, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, in *GenIUS*, 2016, pp. 150-166.

⁸⁹ Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tra le numerose norme vedi l'art. 5 della Convenzione dei diritti del fanciullo e l'art. 5 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Va precisato, invero, come la scelta debba essere indirizzata verso "modelli educativi che siano idonei all'integrale realizzazione dell'uomo che alberga in ogni fanciullo" (**T. DI IORIO**, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, ESI, Napoli 2013, p. 56).

⁹⁰ Art. 14 Convenzione Europea sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

⁹¹ La funzione educativa inerisce a un "munus vincolato al superiore interesse del minore" (**T. DI IORIO**, *Società multietnica*, cit., p. 55). Alma Testori Cicala ha osservato che «il concetto stesso di "educazione" implica una valutazione positiva degli scopi cui l'azione dei genitori è volta» (**A. TESTORI CICALA**, *L'autodeterminazione dei minori nelle opzioni religiose e sociali*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1990, p. 1868). Per uno studio approfondito sul concetto di cura nell'ambito del sistema giuridico italiano, tra gli altri, vedi **B. LIBERALI**, *(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli 'ossimori costituzionali' nella cura dei figli* (in https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Benedetta_Liberali_-_Prima_il_dovere_e_poi_il_diritto.pdf).

⁹² Anna Monia Alfieri, precisa che "La scelta dei genitori, nel dare i maestri di senso all'educazione dei figli, va protetta da qualunque indottrinamento da parte dei governi e dal pericolo, sempre presente, di scorgere nell'istruzione uno strumento di consolidamento politico" (**A.M. ALFIERI**, *Principali indicatori e obiettivi dell'educazione in*



patto educativo tra genitori e scuola⁹³ per eludere modelli tra loro antitetici e non condivisi, fermo restando la necessità di favorire, sempre e comunque, un percorso formativo radicato nella cultura del rispetto⁹⁴ e nella valorizzazione delle differenze.

EU: analisi comparata, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/08_ALfieri%20M_2018.pdf). Sugli obiettivi dell'istruzione tra le numerose norme internazionali l'art. 13, 1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali afferma prevede, tra le altre cose, che "L'istruzione [...] promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi". Relativamente ai limiti Pietro Perlingeri precisa che l'educazione non può violare la dignità e l'intelligenza del soggetto in formazione (vedi **P. PERLINGERI**, *Libertà di educazione*, in *Rassegna di diritto civile*, 1986, p. 678). Essa, invero, deve "indirizzare il minore verso un complesso di valori meritevoli di apprezzamento" (**A. TESTORI CICALA**, *L'autodeterminazione dei minori*, cit., p. 1868). Del resto "La funzione educativa è [...] al servizio delle libertà e non può giammai disattendere alla trasmissione della responsabile partecipazione al bene comune nel rispetto, nella difesa e nella realizzazione dei diritti dell'uomo, fondamento etico universale della stessa dignità umana" (**T. DI IORIO**, *Società multietnica*, cit., p. 55).

⁹³ Sulla potenzialità di scelta tra scuola pubblica e privata e sulle relative spese da sostenere Anna Monia Alfieri osserva: «È interessante [...] rilevare come viene garantita la libertà di scelta educativa dei genitori in Europa. In Austria l'esistenza delle scuole non statali è garantita dalla Costituzione. Lo Stato finanzia direttamente le scuole non statali che, pertanto, risultano completamente gratuite per gli studenti [...]. In Belgio, Danimarca e Paesi Bassi non esistono differenze di status giuridico tra scuola statale e scuola non statale. In Finlandia i genitori possono scegliere la scuola per l'educazione dei loro figli in totale libertà: le scuole statali e non statali sono a carico dello Stato [...]. In Germania il diritto di istituire scuole private è espressamente previsto dall'art. 7 della Costituzione e non può essere sospeso neppure durante un eventuale stato di emergenza [...] il sistema educativo francese, tra i primi a essere centrato essenzialmente sullo Stato, riconosce anche oggi alle istituzioni educative non statali, in massima parte di ispirazione cristiana, un ruolo assai importante nel sistema scolastico nazionale [...]. Dal 1992 la Svezia ha introdotto con successo il buono scuola, con un impulso all'allargamento del settore pubblico dell'istruzione e senza segnare, con la sua presenza, la fine della scuola governativa. L'azione delle Friskola ha portato benefici all'intero impianto educativo; si è rivitalizzato anche il settore governativo dell'istruzione, con sinergie tra reti e associazioni per affrontare la difficile competizione con le paritarie. Le scuole for-profit favorirebbero il potenziale del sistema paritario, soprattutto nell'estendere a nuove aree la competizione e la qualità della scuola, consentendo di raggiungere in breve tempo livelli di qualità accettabili [...]. L'Irlanda è un "unicum" nel panorama europeo: qui non esiste la scuola pubblica, così come non esiste una legislazione specifica che regola le iniziative dei privati» (**A.M. ALFIERI**, *Principali indicatori e obiettivi dell'educazione in EU: analisi comparata*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/08_ALfieri%20M_2018.pdf).

⁹⁴ Si tratta della "garanzia dell'ineludibile diritto del minore di trasformarsi in adulto sereno e responsabile attraverso un percorso formativo che, nell'evocare l'educazione alla legalità, al rispetto e alla condivisione di valori, promuova il potenziamento del suo personale temperamento, l'integrazione tra ragazzi, la reciproca relazione e l'abbattimento di pregiudizi e barriere" (**T. DI IORIO**, *Oltre il muro dell'intolleranza*, cit., p.



8 - In somma

Alla luce, delle suesposte considerazioni, se il diritto all'uguaglianza attraversa la via maestra dell'ineludibile sublimazione del diritto alla differenza senza stigmi e pregiudizi, la tutela delle coppie Lgbtiq+ reclama di essere perseguita in egual misura, in ossequio alla dignità della persona e nella valenza dei diritti fondamentali di qualsivoglia individuo, indipendentemente dall'identità sessuale, dalle individuali tendenze e dalle condizioni personali ma, anche e soprattutto, senza ideologiche rivendicazioni e nel rispetto dell'originale diade dell'uomo. Si muove dalla pari dignità e dal principio di uguaglianza quale principio "stipulato(a) perché, di fatto, siamo differenti e disuguali, a tutela delle differenze e in opposizione alle disuguaglianze"⁹⁵ e che, per l'effetto, da un lato impone di salvaguardare e tutelare ogni persona vulnerabile senza distinzioni, categorizzazioni e/o classificazioni, dall'altro stigmatizza qualsivoglia tipologia di comportamento omofobo e/o discriminatorio⁹⁶. Perciò si è suggerita la via del dialogo che, nel superare le "concezioni statiche di gender" privilegino "l'assunzione di un paradigma dinamico e l'indagine sull'identità come luogo di incrocio di molteplici differenze in divenire"⁹⁷.

Tale impostazione si radica nell'intento di favorire "una migliore comprensione (e distinzione) di ciò che può essere ascrivibile alla natura e ciò che invece è imputabile a un registro culturale, nella espressione delle identità di genere e nella definizione dei rispettivi ruoli sociali e ministeriali"⁹⁸.

Aldilà delle anzidette evidenze, l'umano non può e non deve - in astratto - prescindere dal profondo significato "del dato biologico che oggettivamente lo struttura e precede il suo pensiero"⁹⁹, né può trascurare la finalità procreativa della sessualità. Perciò i peculiari tratti di una

26).

⁹⁵ L. FERRAJOLI, *L'uguaglianza e le sue garanzie*, in *Le ragioni dell'uguaglianza*, a cura di M. CARTABIA, T. VETTOR, Giuffrè, Milano, 2009, p. 25.

⁹⁶ Va pure precisato che "La stessa lotta all'omofobia va condivisa [...] ma non può diventare il cavallo di troia che divulga l'indifferenza tra i comportamenti sessuali, negando il fatto obiettivo che ci sono differenze specifiche, le quali sono soggette - come ogni comportamento - a una valutazione anche critica in nome della libertà di pensiero" (G. MARI, *Teoria del gender ed educazione*, in *Studia Bioethica*, 2015 (8), p. 7).

⁹⁷ K. TEŹBSKI, "Maschio e femmina li credò (Gn 1,27)", cit., p. 177.

⁹⁸ K. TEŹBSKI, "Maschio e femmina li credò (Gn 1,27)", cit., p. 177.

⁹⁹ M. GANDOLFINI, *Identità sessuata*, cit., p. 10.



permeabilità dei generi fanno emergere molti nodi difficili da sciogliere e si scontrano con un modello di famiglia¹⁰⁰ che si assume centro nevralgico di affettività, di cura e di socializzazione ma, anche e soprattutto, sede privilegiata di procreazione e di formazione.

Si tratta di nuovi scenari che sollecitano l'urgente definizione dei precisi confini delle diverse tipologie di relazioni affettive di tipo familiare¹⁰¹ e delle relative tutele, nel rispetto della vita privata e familiare delle persone Lgbtqi+¹⁰² e in considerazione delle poliedriche sfumature delle unioni non binarie¹⁰³ ma, anche, in ossequio alla specificità della famiglia naturale radicalmente intrisa dei tipici colori dell'alterità.

¹⁰⁰ Giuditta Matucci, a tale proposito, osserva: "Un conto [...] è affermare l'esistenza di studi volti a promuovere la parità di genere e il rispetto delle differenze, altro conto è sostenere la sussistenza di una dottrina volta a inculcare nelle menti dei giovani idee capaci di minare il concetto di famiglia tradizionale, quasi vi fosse un disegno, o un complotto, in tal senso" (**G. MATUCCI**, *Scuola, genitori, figli. A proposito dell'educazione alla parità di genere e al rispetto delle differenze*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2018, p. 2). Va pure segnalato che il rapido evolversi della società ha registrato una significativa trasformazione del concetto di famiglia in una rinnovata prospettiva pluralista caratterizzata dalla peculiarità dei differenti aggregati e dalle specifiche rivendicazioni. Tra in numerosi studi vedi **F.D. BUSNELLI**, *Architetture costituzionali, frantumi europei, incursioni giurisprudenziali, rammendi legislativi. Quale futuro per la famiglia?* in **AA. VV.**, *Unioni civili e convivenze di fatto*, L. 20 maggio 2016 n. 76, a cura di M. GORGONI, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2016, p. XI ss.

¹⁰¹ Si consideri l'esistenza di "una molteplicità di rapporti che possono avere una autonoma rilevanza come quelli tra coppie dello stesso sesso" (**C. MIRABELLI**, *La costituzione ci salva*, cit.).

¹⁰² La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha esteso la nozione di vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU alle unioni affettive composte da persone dello stesso sesso (cfr. ad esempio decisione 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf contro Austria*, App. 30141/04). Sulla protezione delle coppie same sex in sede europea vedi **G. FEDELI**, *La protezione giuridica delle coppie omosessuali nell'ambito europeo: sviluppi e prospettive*, in *Freedom Security & Justice*, 3, 2020, pp. 167-194.

¹⁰³ Per Alessandro Taurino «Oggi non dovremmo più chiederci quali sia la forma di famiglia che deve essere assunta a icona o prototipo del costruito universale di "famiglia", ma, proprio a partire dalla pluralità dei modelli e contesti familiari e genitoriali esistenti, focalizzare l'attenzione sulle modalità attraverso le quali, in ogni tipologia di famiglia, si possono attualizzare e articolare, in modo assolutamente efficace e funzionale, quelle processualità relazionali che definiscono l'adeguatezza dell'esercizio delle competenze e delle funzioni genitoriali» (**A. TAURINO**, *Il punto di vista sulla psicologia su famiglie, genitorialità, omogenitorialità. Quali domande?*, in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-punto-di-vista-della-psicologia-su-famiglie-genitorialita-omogenitorialita-quali-domande-_656.php).